

## RAIMONDO SANTORO

### '*Iure uti*' in Ter. *Hec. prol. II, 3-4*.

Questo passo <sup>1</sup>costituisce la più antica attestazione esplicita di un impiego dell'espressione '*iure uti*' nel significato rivelatore della concezione strumentalistica del diritto<sup>2</sup> che caratterizza fundamentalmente l'esperienza giuridica nell'età repubblicana. Conviene riportare il contesto

Ter. *Hec. prol. II, 1-5 Orator ad vos venio ornatu prologi;*  
*sinite exorator sim, eodem ut iure uti senem*  
*liceat quo iure sum usus adulescentior,*  
*novas qui exactas feci ut inueterascerent,*  
*ne cum poeta scriptura euanesceret.*

Il problema che si pone solitamente quando ci si trova di fronte ad un brano di una commedia latina - se possa essere utilizzato, data la derivazione da modelli greci, come testimonianza del diritto romano - non ha qui ragion d'essere non soltanto in quanto, ancorché il dubbio investa particolarmente le opere di Terenzio, esso non si estende alle espressioni del linguaggio, ma anche in quanto esso non può toccare un tratto, come questo, che appartiene al prologo, in cui non si fa riferimento ad un aspetto della vicenda scenica, ma si svolge un discorso di circostanza volto al pubblico costituito da spettatori romani.

D'altra parte, non solo nel tratto riportato, ma anche in tutto il seguito, l'uso di termini propri del linguaggio giuridico romano è così frequente, che appare ben fondata l'impressione che si tratti di una scelta consapevole. E' particolarmente significativo in questo senso che, oltre l'espressione qui studiata, già il termine iniziale (v. 1: *orator*) richiami un valore tecnico giuridico, nel quadro dei valori di '*agere*'<sup>3</sup>, al quale appartiene anche l'*agere* scenico (vv. 19; 30; 33; 44; ma cfr. anche '*exigere*': v. 4; 7). Ma il rilievo riguarda anche l'uso, nel seguito, di altri termini quali '*iniuria*' (v.22), '*petere*' (v. 28), '*consuetudo*' (v. 27), '*experiri*' (v. 38), '*auctoritas*' (v. 47), '*tutela*' (v. 52), '*fides*' (v. 53), '*pretium*' ed '*emere*' (v. 57).

Per venire al contesto riportato, occorre evidenziare il motivo fondamentale che è svolto fin dalle prime parole del prologo. La commedia che si va a rappresentare non ha avuto fortuna per ben due volte, per le circostanze occasionali che si ricordano nel

---

<sup>1</sup> Lo trovo citato solo in E. COSTA, *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio* (1893) 17.

<sup>2</sup> Su questa concezione v. R. SANTORO, *Sul Ius Papirianum*, in AA. VV., *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris 1998, pp. 399 ss.; Appio Claudio e la concezione strumentalistica del ius, in *AUPA*. 47 (2002) 295 ss.

<sup>3</sup> Cfr. Fest. 218, 6 *Orare antiquos dixisse pro agere, testimonio sunt [quod] et oratores, et i qui nunc quidem legati, tunc vero oratores, quod rei publicae mandatas partis agebant...*; Fest. Paul. 21, 14 *Agere... modo significat iurgari, ut dicimus: agit cum eo furti...*; *modo verbis indicare, ut cum dicimus: causam ago; quin etiam si accessit gestus et vultus quidam decor, ut cum scaenici agere dicuntur.*

seguito (vv. 33 ss). Perciò l'attore che impersona il prologo si presenta, come *orator*, e, come difensore persuasivo (*exorator*), chiede di potere, ora che è vecchio, 'uti' di quel 'ius' del quale ha fatto uso da giovane e che gli è valso a far sopravvivere commedie che alle prime rappresentazioni erano cadute, di modo che esse non scomparissero con il loro autore.

L'interpretazione seguita comunemente dai filologi fa leva su un valore soggettivo di *ius*, quale 'facoltà', 'privilegio', per cui qui si vorrebbe dire che l'autore chiede di potersi valere, da vecchio, dello stesso privilegio di cui si è valso quand'era giovane<sup>4</sup>. Ma non risulta che Terenzio godesse di siffatto privilegio né, in generale, che sia esistita una ragione per cui esso dovesse essere accordato a lui e non anche ad altri. D'altro canto, in tutti gli altri luoghi in cui nelle fonti l'espressione '*iure uti*' si rinviene, *ius* non assume mai simile valore soggettivo.

Appare, quindi, corretto che gli storici del diritto si siano orientati verso un'interpretazione diversa, anche se, muovendo dal più tardo valore fondamentale di *ius* in senso obiettivo<sup>5</sup>, si sono allontanati, più che i filologi, da una interpretazione precisa del testo.

Quel che Terenzio, per bocca del prologo, vuol dire è non che ha seguito una qualsiasi norma, ma che si comporta ora come si è comportato in passato o, più precisamente, si è servito di quello stesso 'tipo di comportamento' di cui si è servito in passato. Lo prova il confronto con quanto egli dice più giù, ribadendo la stessa idea (v. 25 s.: *Vetere in nova coepi uti cōnsuetudine, in experiundo ut essem: refero denuo*).

Questo significato di 'tipo di comportamento' non costituisce, tuttavia, che una approssimazione al valore di *ius* cui il prologo allude. Qui stesso Terenzio, attraverso l'impiego di '*experiri*', mostra di volersi servire di una immagine tratta dal mondo del diritto e del relativo linguaggio tecnico e particolarmente, di una immagine attinente all'esperienza dell'azione. E' rivelatrice la stessa prima parola del prologo (*orator*; cfr. v. 2 *exorator*) e, più in là, l'esplicita indicazione del suo comportamento come di un *agere* (v. 18: *easdem agere coepi*; v. 30: *numquam agere licitumst*; v. 44: *agendi*; ma cfr. già v. 4: *novas qui exactas feci*). Si tratta di un sottile gioco di doppi sensi, in cui l'*agere* come rappresentazione dell'attore teatrale si connette all'*agere* dell'*orator*, nella veste di difensore di una causa e all'*agere* della parte nel processo (anzi, forse, non è dato distinguere tra l'una e l'altra, perché il prologo può essere *orator* della propria causa e, quindi, difensore della stessa non come avvocato, ma come parte).

Se ciò è vero, risulta che Terenzio allude non ad un generico tipo di comportamento consuetudinario, ma al tipo di comportamento caratteristico dell'*agere* giuridico - quell'*agere* dei più diversi campi del diritto che ai suoi tempi si

---

<sup>4</sup> Così J. MAROUZEAU, *Térence. Tome III. Hécyre- Adelphe, Les belles lettres* (1961) 27 (cfr. M. SCANDOLA, *Publio Terenzio Afro. Tutte le commedie. Biblioteca Universale Rizzoli* [1951] 267); A. RONCONI, *Terenzio. Le commedie, Le Monnier* (1960) 221.

<sup>5</sup> In questo senso E. COSTA, *l. c.* Il fatto che sul testo non si siano soffermati gli storici del diritto dimostra che si tratta di una opinione più diffusa di quanto sia espressamente professata.

riflette nella prassi come nelle opere dei giuristi <sup>6</sup> - del quale si può precisamente dire che lo si usa non nel senso che lo si segue praticandolo, ma nel senso che lo si utilizza impiegandolo. Così le parole del commediografo ( v. 2 s.: *eodem uti iure liceat quo iure sum usus adolescentior*) possono riallacciarsi a quel momento della cultura giuridica che ci è apparso riflettersi nell'opera '*de usurpationibus*' di Appio Claudio il Cieco, giusta l'interpretazione che abbiamo creduto di potere dare delle testimonianze che vi si riferiscono <sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Per queste (oltre la raccolta delle *actiones* e il '*de usurpationibus*' di Appio Claudio, le stesse opere di Sesto Elio e i *libri actionum* di vari autori, che Cic. *de orat.* 1.43.193 chiam *studia Aeliana*) v. R. SANTORO, *Appio Claudio*, cit., 355 ss.

<sup>7</sup> Sul titolo e sul contenuto di questa opera v. R. SANTORO, *Appio Claudio*, cit., 319 ss.